



Borgo dell'anno 2007



Destinazione vincente edizione 2010

COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 43 DEL 27/05/2015

OGGETTO: D.LGS. N. 118/2011 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DELLE REGIONI, DEGLI ENTI LOCALI E DEI LORO ORGANISMI, A NORMA DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE 5 MAGGIO 2009, N. 42" - RINVIO AL 2016 DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **mercoledì ventisette** del mese di **maggio** alle ore **17:00**, nella **Sala delle Adunanze**

Previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano :

| NOME | FUNZIONE | PRESENZA |
|------------------|--------------|----------|
| TURLA FIORELLO | Sindaco | PRESENTE |
| TURELLI PATRIZIA | Vice Sindaco | PRESENTE |
| NOVALI GUGLIELMO | Assessore | PRESENTE |

Partecipa **Il Segretario Comunale Dott.ssa Mariateresa Porteri**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il **Fiorello Turla**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DI G.C. N.43 IN DATA 27/05/2015

OGGETTO: D.LGS. N. 118/2011 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DELLE REGIONI, DEGLI ENTI LOCALI E DEI LORO ORGANISMI, A NORMA DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE 5 MAGGIO 2009, N. 42” - RINVIO AL 2016 DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con d.lgs. n. 118/2011, come modificato con d.lgs. n. 126/2014, è stata disposta, con decorrenza 1.01.2015, l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- con l'adozione del D.Lgs. 126/2014 si completa il disegno tracciato dal legislatore con il D.Lgs. 118/2011 nella formulazione originaria e, quindi si introducono rilevanti modifiche al D.Lgs. 267/00, Testo Unico degli Enti Locali. Ne consegue che tutti gli enti territoriali si conformano ai principi del novellato D.Lgs. 118/2011 (principio della programmazione, della contabilità-finanziaria, della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato), principi che sono legati all'adozione del piano dei conti integrato, allo scopo di raccordare i conti delle amministrazioni pubbliche con il sistema europeo dei conti nazionali. La riforma non si esaurisce nella modifica della contabilità finanziaria, ma si sostanzia nella organica connessione di questa con i sistemi e gli schemi della contabilità economico-patrimoniale. Quando la riforma sarà a operante a regime con la sinergica combinazione dei diversi moduli contabili, sarà possibile pervenire ad una reale valutazione dello stato dei conti di ogni singolo ente;
- nell'ambito di questa generale esigenza di trasparenza, particolare attenzione va riservata al nuovo modello di conto del patrimonio (o meglio, dello stato patrimoniale degli enti territoriali);
- le differenze con il vecchio modello sono più evidenti nella rappresentazione del passivo che, presentando affinità con lo schema civilistico assunto dal legislatore quale parametro di riferimento, fornisce una rappresentazione più analitica dei debiti, fondata sulla classificazione per natura e per soggetto beneficiario, dando rilievo al profilo dell'esigibilità;
- risulta, perciò, espunto dal nuovo impianto il prospetto di conciliazione che, nel sistema delineato dal D.P.R. 194/1996 assolve ad una funzione di raccordo tra le poste finanziarie del conto del bilancio e le componenti attive e passive sia del conto economico che del conto del patrimonio;
- alla realizzazione delle suddette finalità nel sistema armonizzato è preordinato il piano dei conti integrato che, suddiviso in tre distinti moduli tra loro correlati, consente l'integrazione e la coerenza tra le movimentazioni finanziarie e quelle economico-patrimoniali ed una lettura più articolata del medesimo fatto gestionale non più relegato al ristretto ambito della valutazione finanziaria;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 12, del citato decreto n. 118/2011, ai sensi del quale “L'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4, può essere rinviata all'anno 2016”;

RICHIAMATO inoltre l'art. 11 bis, comma 4, del citato Decreto Legislativo n. 118/2011, ai sensi del quale “*Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016*”;

DATO ATTO che il piano dei conti integrato si compone del piano dei conti finanziario, economico e patrimoniale;

CONSIDERATO che:

- l'armonizzazione contabile ha avuto avvio ufficiale il 1° gennaio 2015 dopo un periodo di sperimentazione che ha coinvolto, nel triennio 2012/2014, alcuni Enti territoriali: le criticità emerse

durante la fase della sperimentazione hanno portato alla revisione di alcune disposizioni contenute nel d.lgs. n. 267 del 2000 e nel d.lgs. n. 118 del 2011;

- nel d.lgs. n. 126 del 10 agosto 2014 sono contenute le modifiche che sono state operate ed i necessari raccordi tra Testo Unico degli Enti Locali e armonizzazione contabile di cui al d.lgs. n. 118 del 2011. Nel Testo Unico degli Enti Locali viene infatti previsto che:

“Art. 150 (Principi in materia di ordinamento finanziario e contabile):

L'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali è riservato alla Legge dello Stato e stabilito dalle disposizioni di principio del presente Testo Unico e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Art. 151 Principi generali

"1. Gli Enti Locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento Unico di Programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. ... (omissis).";

- le disposizioni sull'armonizzazione contabile prevedono, tra l'altro, l'adeguamento ai principi contabili generali di cui all'Allegato n. 1, d.lgs. n. 118 del 2011 nonché quello ai principi contabili applicati della programmazione, della contabilità finanziaria, della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato (rispettivamente Allegati n. 4/1, 4/2, 4/3 e 4/4, D.Lgs. n. 118 del 2011);
- una delle "novità" apportate dal legislatore dell'armonizzazione consiste nell'introduzione dell'informativa contabile consolidata rappresentata dal Rendiconto Consolidato e dal Bilancio Consolidato. L'art. 80, D.Lgs. n. 118 del 2011 prevede che: *"Le disposizioni del Titolo I, III, IV, e V del D.Lgs. n. 118/2011 - ove non diversamente previsto - si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2015 (con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi)";*
- il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. ha previsto per le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 2 del Decreto medesimo (Regioni e degli Enti Locali):
 - a. l'adozione del medesimo schema di Bilancio Consolidato con i propri Enti ed Organismi strumentali, Aziende, Società controllate ed altri organismi controllati (art. 11) sulla base dello schema contenuto nell'Allegato n. 11 al Decreto;
 - b. le modalità ed i criteri cui far riferimento sono contenuti nel Principio Contabile Applicato n. 4 del Bilancio Consolidato allegato al D.Lgs. n. 118 del 2011 (art. 11-bis);
 - c. che il Bilancio Consolidato sia composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Relazione sulla gestione (che comprende la Nota Integrativa) e Relazione dell'Organo di revisione contabile dell'Amministrazione Pubblica capogruppo (art. 11-bis);
 - d. la possibilità di rinviare all'esercizio 2016 l'adozione del Bilancio Consolidato eccezion fatta per gli Enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis);
 - e. l'approvazione del Bilancio Consolidato entro il 30 settembre dell'anno successivo (art. 18);
- per gli Enti Locali il nuovo art. 233-bis del Tuel (introdotto dal D.Lgs. n. 126 del 2014) prevede che:
 - o il Bilancio Consolidato sia redatto secondo lo schema previsto dall'Allegato n. 11, D.Lgs. n. 118 del 2011 e successive modificazioni;
 - o gli Enti locali con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017;

RILEVATO pertanto che, dalla lettura combinata del Tuel, del D.Lgs. n. 118 del 2011 e da quanto precisato dal Mef/Rgs a seguito dei chiarimenti resi sulla piattaforma Arconet, consegue che:

a) gli Enti Locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono rinviare l'adozione del Bilancio Consolidato all'esercizio 2017 da redigere entro il 30 settembre 2018 (art. 233-bis Tuel e Principio Contabile Applicato n. 4 del Bilancio Consolidato allegato al Decreto);

b) le Amministrazioni Pubbliche rappresentate dalle Regioni e dagli Enti Locali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti possono rinviare l'adozione del Bilancio Consolidato all'esercizio 2016 da redigere entro il 30 settembre 2017 (art. 11-bis, D.Lgs. n. 118 del 2011);

c) le Amministrazioni Pubbliche (Regioni e dagli Enti Locali) che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano il Bilancio Consolidato all'esercizio 2014 da redigere entro il 30 settembre 2015 (RGS Arconet e art. 80, D.Lgs. n. 118 del 2011).;

RITENUTO opportuno, al fine di consentire all'esigua struttura comunale l'implementazione dei necessari strumenti procedurali, operativi ed organizzativi finalizzati ad una corretta applicazione dei nuovi principi contabili, avvalersi delle possibilità offerte dalla normativa richiamata e pertanto rinviare al 2016:

- l'adozione del piano dei conti integrato;
- l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale ed il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria;
- l'adozione del bilancio consolidato;

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, i pareri favorevoli di cui all'art.49 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

VISTI:

- il d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- il d. lgs. 10 agosto 2014 n. 126;


CON voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. **DI RINVIARE** all'esercizio 2016, per le motivazioni in premessa citate e qui integralmente richiamate ed ai sensi degli articoli 3, comma 12, e 11 bis, comma 4, del Decreto legislativo 118/2011 come modificato dal Decreto Legislativo 126/2014:
 - l'adozione del piano dei conti integrato;
 - l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale ed il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria;
 - l'adozione del bilancio consolidato;
2. **DI PRENDERE ATTO**, in conseguenza del disposto rinvio, che il rendiconto dell'esercizio 2015, redatto con funzione meramente conoscitiva, in conformità allo schema di cui all'allegato 10 previsto dall'articolo 11, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 118/2011, non sarà corredato dei nuovi modelli di conto economico e conto patrimoniale;
3. **DI TRASMETTERE** tempestivamente il presente provvedimento al Consiglio Comunale affinché ne tenga in debita considerazione per le determinazioni di competenza, nonché al revisore del conto, per opportuna conoscenza;
4. **DI DICHIARARE**, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00;
5. **DI PRECISARE**, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990, come modificata dalla L. 15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al D.Lgs. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia nel termine di decadenza di 60 giorni, nonché, in alternativa entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del DPR 1199/1971.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

**IL PRESIDENTE
Il Sindaco
Fiorello Turla**



**Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mariateresa Porteri**



**REFERATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ONLINE
(ART.124 DEL D. LGS. 18/08/2000, N.267)**

Certifico, io sottoscritto Segretario Comunale, che il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio Online del Comune di Monte Isola in data **19/06/2015** all'indirizzo www.comune.monteisola.bs.it ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.


**Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mariateresa Porteri**



**COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(ART.125 DEL D. LGS. 18/08/2000, N.267)**

Si dà atto che la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art.125 del Decreto Legislativo n.267/2000.

**Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mariateresa Porteri**



ATTESTAZIONE ESECUTIVITA'

Si dà atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva il 29/06/2015 ai sensi dell'art. 134 comma 3 D.lgs. 267/2000.

Si dà atto che la seguente deliberazione è stata dichiarata Immediatamente Eseguita ai sensi dell'Art. 134, comma 4 D.Lgs. 267 / 2000.

**Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mariateresa Porteri**



Pagina prima di ESTIMAZIONE



Borgo dell'anno 2007



Destinazione vincente edizione 2010

COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49

Comma 1° del D.L. 18 Agosto 2000 n. 267

SERVIZIO RISORSE

Proposta N° 44

Oggetto : D.LGS. N. 118/2011 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DELLE REGIONI, DEGLI ENTI LOCALI E DEI LORO ORGANISMI, A NORMA DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE 5 MAGGIO 2009, N. 42” - RINVIO AL 2016 DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica in quanto la proposta in oggetto è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Monte Isola, 27/05/2015

Il Responsabile del Servizio

Archetti Giuliana



RECEIVED
OFFICE OF THE
COMMISSIONER
OF THE
REVENUE
DEPARTMENT
MAY 10 1900



Borgo dell'anno 2007



Destinazione vincente edizione 2010

COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49

Comma 1° del D.L. 18 Agosto 2000 n. 267

Servizio Risorse

Proposta N° 44

Oggetto : D.LGS. N. 118/2011 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DELLE REGIONI, DEGLI ENTI LOCALI E DEI LORO ORGANISMI, A NORMA DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE 5 MAGGIO 2009, N. 42” - RINVIO AL 2016 DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

| IMP/ACC | ESERC. | CAPITOLO | DESCRIZIONE CAPITOLO | IMPORTO |
|---------|--------|----------|----------------------|---------|
| | | | | |

Monte Isola, 27/05/2015

Il Responsabile del Servizio Risorse

Archetti Giuliana

